

**Regolamento n. 111 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) —  
Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli cisterna di categoria N e O per  
quanto riguarda la stabilità al ribaltamento <sup>(1)</sup>**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alla stabilità al ribaltamento dei veicoli cisterna di categoria N2, N3, O3 e O4 <sup>(2)</sup> adibiti al trasporto di merci classificate pericolose ai sensi dell'accordo ADR <sup>(3)</sup>.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- 2.1. «omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento;
- 2.2. «tipo di veicolo», un insieme di veicoli che non differiscono per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:
- 2.2.1. la categoria (cfr. paragrafo 1) ed il tipo di veicolo (autocarro, rimorchio, semirimorchio, rimorchio ad asse/i centrale/i) <sup>(4)</sup>;
- 2.2.2. la massa massima, secondo la definizione di cui al paragrafo 2.4;
- 2.2.3. la sezione trasversale della cisterna (circolare, ellittica, maxivolume);
- 2.2.4. l'altezza massima del baricentro a veicolo carico;
- 2.2.5. la ripartizione della massa tra gli assi (compreso il dispositivo di attacco);
- 2.2.6. il numero e la disposizione degli assi (compresa la distanza interasse);
- 2.2.7. la configurazione della sospensione per quanto riguarda le caratteristiche di rollo;
- 2.2.8. le dimensioni e la struttura dei pneumatici (radiale o diagonale);
- 2.2.9. la carreggiata di ciascun asse;
- 2.2.10. il passo;
- 2.3. «veicolo a pieno carico», salvo altrimenti specificato, un veicolo caricato fino alla «massa massima»;

<sup>(1)</sup> Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

<sup>(2)</sup> Le categorie N e O definite all'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1).

<sup>(3)</sup> Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR).

<sup>(4)</sup> Cfr. definizione di tipo di veicolo di cui all'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1).